

## ALLEGATO - 1

### ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ MINERARIE

#### ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL TITOLARE

##### Prima dell'inizio dell'attività:

- trasmissione all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE. ed all'ASP ed Ispettorato del Lavoro che, tanto ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale" quanto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 81/2008 sono tenuti a vigilare sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, della denuncia di esercizio (artt. 24 e 28 D.P.R. 128/59 e s.m.i.);
- nomina del direttore responsabile (art. 6 D.P.R. 128/59 e s.m.i.);
- nomina del/i sorvegliante/i (art. 20, comma 5 D.Lgs 624/96);
- trasmissione del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.), contestualmente alla denuncia di esercizio (art. 18, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE. ed all'ASP ed Ispettorato del Lavoro che, tanto ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale" quanto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 81/2008 sono tenuti a vigilare sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- redazione e trasmissione dell'eventuale Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) (artt. 9 e 18 D.Lgs 624/96 e s.m.i.), contestualmente alla denuncia di esercizio all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro

##### Durante l'esercizio dell'attività:

- denuncia delle eventuali variazioni del direttore responsabile e/o del/i sorvegliante/i, entro otto giorni (art. 25 D.P.R. 128/59 e s.m.i.) all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione degli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 18, D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- redazione e trasmissione degli aggiornamenti dell'eventuale Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) (art. 6 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione del prospetto riassuntivo mensile degli infortuni, entro i primi 15 giorni di ogni mese (art. 25 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) **anche se negativo** all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- aggiornare - con cadenza quinquennale - il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (previsione in vigore dal 12.11.2024 e contemplata all'art.5 del D.lgs. 117/2008).

## ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO

### Prima dell'inizio dell'attività:

- redazione del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 6 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);
- predisposizione della relazione sulla stabilità dei fronti (art. 52, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P) (art. 17 D. Lgs 81/2008) all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- denuncia all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche (art. 31, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);

### Durante l'esercizio dell'attività mineraria:

- redazione degli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 6, comma 3 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione dell'attestazione annuale che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro (art. 6, comma 2 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro.

Con riferimento espresso a tale attestazione si ritiene opportuno evidenziare che prima della trasmissione della documentazione in parola – attesa la rilevante presa di responsabilità e consapevolezza – è fondamentale svolgere una attività di verifica di persona anche coadiuvata dalle varie figure operanti nell'ambito della sicurezza aziendale (RSPP, direttore responsabile, sorvegliante, RLS, ecc.) – considerando gli aspetti - principali ma non esaustivi - di seguito elencati:

1. stato dei luoghi di lavoro compresi nell'area autorizzata e sue pertinenze ed eventuali interferenze con l'esterno (accessi, recinzioni, segnaletica, fronti di escavazione, piazzali, viabilità interna, passaggi pedonali, servizi igienici, cumuli, dighe, bacini di decantazione, strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, ecc.);
2. macchinari, mezzi meccanici e attrezzature per la prima lavorazione (messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature, verifiche e manutenzioni periodiche, ecc.);
3. impianti elettrici (conformità, verifiche degli impianti di terra, manutenzione, ecc.);
4. abbattimento polveri.

Tale elenco, che si ribadisce non essere esaustivo, ha l'obiettivo di costituire una check-list essenziale/minima di verifica da attuare in occasione della predisposizione dell'attestazione.

Essa andrà obbligatoriamente ed opportunamente integrata con le peculiarità e specificità della singola area estrattiva.

Nella attestazione in parola l'estensore del documento argomenterà sinteticamente su ciascuno degli aspetti dichiarandone la positività dell'azione di verifica e **nel caso in cui fosse rilevato un esito negativo (anche parziale)** il titolare dovrà premurarsi di risolvere la criticità rilevata prima di rendere all'Ufficio l'attestazione di cui all'art. 6, comma 2 D.Lgs 624/96 e s.m.i..

- aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti (art. 52 D.Lgs 624/96);
- trasmissione del verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti (art. 8 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;

## ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ MINERARIA

### Durante l'esercizio dell'attività mineraria:

- trasmissione della denuncia, entro 24 ore, via PEC, di ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni, comprensiva di una relazione sottoscritta dallo stesso sulle cause e circostanze dell'infortunio; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, tale comunicazione deve essere trasmessa entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica (art. 25, commi 3 e 4 D.Lgs 624/96). La comunicazione va inoltrata all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- comunicazione, entro 24 ore, via PEC, di tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti (art. 25, comma 5 D.Lgs 624/96) da comunicare all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- comunicazione immediata, via PEC, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti (art. 25, comma 7 D.Lgs 624/96) da comunicare all'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- dichiarazione di conformità delle operazioni minerarie rispetto alle previsioni e condizioni del titolo autorizzativo.

Per quant'altro non espressamente riportato si invitano gli aventi causa – ciascuno per la specificità delle attività svolte – a voler verificare e rispettare le previsioni e gli obblighi contemplati nel richiamato D.Lgs 624/1996 e nella normativa vigente.

Si evidenzia che tutti i dati, le informative e i documenti resi agli Uffici ed Enti ai sensi del Titolo I della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii., L.R. n. 43/1996 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 624/1996 **dovranno obbligatoriamente ed espressamente** essere resi ai sensi del D.P.R. n. 445 e pertanto nella forma di **“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art.li 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”**.

Le predette dichiarazioni, inoltre, andranno rese **obbligatoriamente firmate digitalmente** dalle figure professionali precedentemente individuate ciascuno per le proprie competenze e trasferite all'Ufficio competente in materia estrattiva (esclusivamente mediante PEC) in uno con gli ulteriori Enti ed Uffici tenuti ad esercitare la vigilanza sulle attività estrattive.

Le comunicazioni pervenute in ritardo o in difetto di quanto riportato e previsto nel presente Allegato 1 non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione e i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di Legge, ciascuno per quanto di responsabilità, saranno ritenuti inadempienti.

Tutte le comunicazioni e gli adempimenti precedentemente riportati – **fatte salve le tempistiche e gli adempimenti diversamente fissati dalla normativa invocata** – andranno rese dalle ditte e società e concessionari in esercizio all'Ufficio competente, all'ASP, all'Ispettorato del Lavoro ed all'Amministrazione comunale territorialmente competente **perentoriamente entro il 30 giugno di ciascun anno solare.**

La documentazione da trasmettere è quella ultima aggiornata ed andrà opportunamente datata e riferita al sito estrattivo di cui si tratta.

Per l'identificazione del sito estrattivo (I.D.) le ditte, società e concessionari fanno riferimento sia alla Piattaforma “Rilevazione Pressione Antropica e Rischi Naturali” sia al Geoportale della Regione Basilicata ove i singoli siti estrattivi e le concessioni sono stati censiti.

La PEC di trasmissione reca il seguente oggetto:

**“I.D. xx – anno xxxx – Cava / Concessione sita in località xxxx – autorizzata con D.G.R. n. xxx/xxxx alla società/ditta xxxx – trasmissione adempimenti obbligatori in materia di vigilanza sulle attività minerarie ai sensi del D.Lgs 624/1996”**

Si invitano tutte le ditte, società e i concessionari con autorizzazione vigente alla data di adozione della presente determinazione a:

1. trasmettere la documentazione richiesta (anche se già inoltrata) secondo le indicazioni del presente Allegato 1;
2. trasmettere la documentazione di cui al presente Allegato 1 aggiornata alla data di adozione della presente Determinazione (ovvero, a titolo di mero esempio, procedere ad inoltrare l'ultimo DSS aggiornato).

Si evidenzia, altresì, che questo Ufficio non può accogliere documentazione proveniente da provider terzi (trasferimento mediante link) e pertanto che la documentazione deve essere trasmessa in forma digitale mediante inoltre all'indirizzo PEC: [ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it) e che, ove si renda necessario procedere mediante invii multipli, le ditte e società dovranno specificare nel primo degli inoltri tale modalità ed il numero progressivo degli stessi (1/5..2/5..3/5...).